

Ministero dell'Istruzione e del Merito Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Statale EZIO VANONI Via Malagrida Padre Gabriele, 3 – 22017 MENAGGIO - Tel. 0344-32539 / Fax 0344-30496



E-mail cois00100g@istruzione.it cois00100g@pec.istruzione.it www.istitutovanonimenaggio.edu.it Cod. Fisc. 84004690131

OGGETTO: Determina di acquisto per affidamento diretto mediante ordine diretto MEPA inferiore ai 140.000,00 euro ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023 per il rinnovo del noleggio fotocopiatrice Istituto Alberghiero di Porlezza - Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Statale "EZIO VANONI" di Menaggio (CO) - CIG B375071286

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il Regio Decreto 2440/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con Regio Decreto 827/1924 e successive modifiche/integrazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO l'Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"

VISTO l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, della L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, [...] specificando tuttavia che «Per

gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, [...] sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma;

VISTO l'art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: "All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»";

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

CONSIDERATO in particolare l'Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita "Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste";

VISTO il D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici ed in particolare gli artt. 14 (soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti), 15 (R.U.P.), art. 17 (fasi delle procedure di affidamento), art. 28 (trasparenza contratti pubblici), art. 49 (rotazione) e art. 50 (procedure affidamento);

CONSIDERATO in particolare l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO in particolare l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

CONSIDERATO in particolare l'Art. 50 comma 1, lettera b), del D.Lgs 36/2023 che prevede che "le stazioni appaltanti procedono in affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;"

VISTO l'Allegato II.1 al Decreto Legislativo n. 36/2023, recante «Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea»;

VISTO l'art. 45, comma 2, lett. a), del Decreto Interministeriale n. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi forniture [...] di importo superiore a 10.000,00 euro»;

VISTO l'art. 48, comma 3, del Decreto Legislativo n. 36/2023, il quale prevede che «Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa»;

VISTO l'art. 46, comma 1, del suddetto Decreto Interministeriale n. 129/2018, in base al quale «Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, [...] ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 62, comma 1, "tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

CONSIDERATO in particolare l'Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita "Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste";

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), ove è possibile, inter alia, acquistare mediante Ordine Diretto;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) approvato con delibera n. 111/2022 del 21/10/2022 e successive modifiche;

VISTO il Programma Annuale 2024 approvato con delibera n. 75/2024 del 09/02/2024;

VISTO il Regolamento d'Istituto prot. 7444/2015, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture aggiornato con le delibere del Consiglio d'istituto n. 102/6.3.2019 e in particolare delibera 86/26.1.2022, con la quale è stato previsto l'innalzamento del tetto massimo di spesa del D.L. 129/2018 e si autorizza pertanto l'affidamento diretto al Dirigente per acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 139.000,00 Euro IVA esclusa anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, recependo quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui questo Istituto può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art,1 comma 450 della Legge n.296/2006;

RITENUTO che il Prof. Domenico Gianfrancesco Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di Responsabile Unico di Progetto per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

VISTO l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico di Responsabile Unico di Progetto in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO che, nei confronti del Responsabile Unico di Progetto individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip specifiche comprendenti la fornitura, nel suo insieme, dei prodotti occorrenti;

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una Convenzione Consip S.p.A avente ad oggetto servizi/forniture comparabili con quelle oggetto di affidamento;

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la SOLA categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici, ha previsto l'obbligo di approvvigionarsi tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.;

DATO ATTO che la fornitura è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), e che l'Istituzione Scolastica procederà pertanto alla relativa acquisizione mediante Ordine Diretto;

VISTO la legge 208/2015 all'art. 1 comma 516 che stabilisce l'obbligo di comunicazione ad ANAC e ad AGID esclusivamente laddove si acquistino beni informatici al di fuori delle centrali di committenza;

PRECISATO che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 e che, con riferimento dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

VISTO che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

VISTA la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto e di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente che sarà allegata al mandato di pagamento;

VISTA la documentazione di offerta presentata dall'affidatario che ha attestato il possesso dei requisiti di carattere generale, documenti tutti allegati al presente provvedimento;

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;

CONSIDERATA la facoltà dell'Istituzione Scolastica, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di rinnovare il contratto per una durata pari a n. 12 mesi e per un importo complessivo pari a € 528,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel Programma Annuale 2024;

RILEVATA la necessità dell'Istituto Superiore Statale "E. Vanoni" di Menaggio (CO) di procedere al rinnovo del noleggio della fotocopiatrice dell'Istituto Alberghiero di Porlezza (CO);

DETERMINA

Che tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

L'affidamento diretto all'operatore economico **FRAQUELLI S.R.L.** con sede in Via Luigi Cadorna 162 22017 Menaggio (CO) – P.IVA 04128030139 per il rinnovo del noleggio della fotocopiatrice dell'Istituto Alberghiero di Porlezza (CO);

che il presente provvedimento assume la valenza della decisione a contrarre di cui all'art. 17, comma1, d.lgs 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

di autorizzare per il rinnovo del noleggio della fotocopiatrice dell'Istituto Alberghiero di Porlezza (CO), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, per un importo complessivo pari ad € 528,00 (cinquecentoventotto/00) + IVA € 116,16 (centosedici/00) – codice CIG B375071286;

La spesa sarà imputata al Programma Annuale 2024 sull'Attività A.3.2 – attività istituto alberghiero;

Di approvare contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa;

Di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura elettronica e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per il servizio/fornitura in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

Di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ss.mm.ii;

Di precisare che per l'avvio delle forniture/prestazioni in oggetto, anche in osservanza dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, del principio di tempestività di cui all'art. 1 del Dlgs n.36/2023, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

Che è stato individuato Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) il Dirigente Scolastico Prof. Domenico Gianfrancesco, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Di demandare al RUP anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione nonché gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di cui all'art. 28, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023, alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'A.N.AC.;

di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del presente Istituto il relativo collegamento ipertestuale, che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP.

Che il Responsabile della protezione dei dati RE UE 2016/679 è l'Ing. Luca Corbellini.

Che per quanto non espressamente previsto nella presente determina si rinvia alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Prof. Domenico Gianfrancesco

Documento firmato digitalmente ai sensi del

Codice dell'Amministrazione digitale e

Normativa connessa